



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico  
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali  
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa  
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale  
Corsi Serali di secondo livello

## Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721  
www.iissferrara.it - e-mail paiso2300p@istruzione.it - pec paiso2300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc\_paiso2300p

**Circ. n. 50 del 28/09/2021**

IISS - "FRANCESCO FERRARA"  
Prot. 0007833 del 28/09/2021  
08 (Uscita)

**Agli Alunni  
Alle Famiglie  
Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Alla DSGA  
All'Albo  
ScuolaNext**

**Oggetto: divieto di fumo nei locali dell'I.I.S.S. "Francesco Ferrara" e nelle pertinenze dell'Istituto**

Al fine di favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, si sottolinea l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

Le normative vigenti in tema di divieto di fumo nelle scuole stabiliscono quanto segue:

- 1. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.** È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale antincendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. Il divieto di utilizzare sigarette elettroniche,** stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.
- 3. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti bambini fino a dodici anni.
- 4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.** I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione

amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo StatoRegioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali,

utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T Causale: **Infrazione al divieto di fumo - I.I.S.S. "Francesco Ferrara" - Palermo.**

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere puniti anche con una sanzione disciplinare.

In caso lo studente contravventore sia minorenni la contestazione di violazione verrà inviata alla famiglia.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto il seguente personale:

- **prof.ssa Patrizia Abate, Dirigente scolastica**
- **dott.ssa Emanuela Bonomo, Direttore servizi amministrativi**
- **prof.ssa Basile Giuseppa, insegnante**
- **prof. Colletti Giuseppe, insegnante**
- **prof.ssa Cimino Angela, insegnante**
- **prof.ssa Davì Anna Maria, insegnante**
- **prof. Di Leonardo Antonino, insegnante**
- **prof.ssa Galati Claudia, insegnante**
- **prof.ssa Prainito Claudia, insegnante**

I preposti, in ordine cronologico:

- Contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo presentandosi quali addetti incaricati eventualmente mostrando, ove richiesto, la lettera di accreditamento e il documento di identità;
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- Il caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota; "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
- Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "E' stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale";
- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione;
- Individuano l'ammenda da comminare;
- Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
- Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

**Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi della normativa vigente e in particolare:**

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322).
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11).
  - Art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301).
  - Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15).
  - Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300).
  - Art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266. Decreto Legislativo 81/2008.
  - CCNL scuola 2006-2009.
  - D. L. n. 81 del 9-04-2008.
  - D.L. n. 104 del 12/09/2013 Art.2.
  - [Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016](#) che recepisce la [Direttiva europea 2014/40/UE](#) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
  - Regolamento d'istituto dell'I.I.S.S. "Francesco Ferrara" di Palermo.

La Dirigente Scolastica  
*Prof.ssa Patrizia Abate*

## Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

1. Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
2. Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

**In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.**

1. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: **“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”**.
2. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: **“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”**.
3. Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungere eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
4. In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
5. In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

### Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81: “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

La famiglia del minore non può considerarsi estranea al comportamento illecito dell'allievo e sarà chiamata a risponderne.

### Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a €

550,00). La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

### **Ricorsi**

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati e questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

1. se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
2. se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La Dirigente Scolastica  
*Prof.ssa Patrizia Abate*

Verbale di accertamento e contestazione n. \_\_\_\_\_

**VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle Ore \_\_\_\_\_,

nei locali dell'I.I.S.S. Francesco Ferrara di Palermo, il sottoscritto \_\_\_\_\_, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_,

**ACCERTA**

che il Sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), \_\_\_\_\_

in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali)

\_\_\_\_\_ in violazione della legge n.3/2003, art. 51 e s.m.i.,

**COMMINA**

allo stesso/a un'ammenda pari ad € \_\_\_\_\_.

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

\_\_\_\_\_

**NOTIFICA:**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ notifica il presente verbale al

Sig. \_\_\_\_\_,

mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A. R.**

## **AVVERTENZA**

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di Roma, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

## **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione indicando nella **CAUSALE: "INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO – I.I.S.S. FRANCESCO FERRARA di Palermo"** con le seguenti modalità:

- 1) tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- 2) con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "131T", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", nonché il codice **BRM** che è quello dell'ente cui va riferito il versamento: Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004, il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al funzionario che ha accertato l'infrazione.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Palermo, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.

All. 3

**Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione**

**Al Sig. PREFETTO di Palermo**

Oggetto: Rapporto a carico di \_

---

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica  
*Prof.ssa Patrizia Abate*



**Oggetto: attribuzione funzioni di Responsabile preposto alla vigilanza e all'osservazione delle norme su Divieto di fumo**

### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTA** la legge 1 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni e integrazioni; **VISTO** la Direttiva del P.C.M. 14/12/1995;

**VISTA** la legge 16/01/2003 n.3 art. 51;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003, n.300;

**VISTA** la circolare – ministero della salute del 17/12/2004;

**VISTO** il D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; **VISTO** il D. Lgs 104/2013;

**VERIFICATA** la disponibilità a svolgere l'incarico;

### **NOMINA**

- **prof.ssa Patrizia Abate, Dirigente scolastica**
- **dott.ssa Emanuela Bonomo, Direttore servizi amministrativi**
- **prof.ssa Basile Giuseppa, insegnante**
- **prof. Colletti Giuseppe, insegnante**
- **prof.ssa Cimino Angela, insegnante**
- **prof.ssa Davì Anna Maria, insegnante**
- **prof. Di Leonardo Antonino, insegnante**
- **prof.ssa Galati Claudia, insegnante**
- **prof.ssa Prainito Claudia, insegnante**

Responsabili preposti all'osservanza del divieto di fumo nei locali dell'Istituto con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando la modulistica allegata ai docenti:

I preposti, in ordine cronologico:

- Contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo presentandosi quali addetti incaricati eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documento di identità;
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere al verbale.
- Il caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota; “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “E' stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.
- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica

fornita dall'amministrazione.

- Individuano l'ammenda da comminare.
- Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza.
- Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

La Dirigente Scolastica  
*Prof.ssa Patrizia Abate*

### **Istruzioni per la compilazione del modulo F23**

per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 , in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002

In base al D.L. vo 9 luglio 1997 n. 237 (circolare Min. Finanze del 24.12.97 n. 327/E ) è obbligatorio che al verbale di sanzione sia allegato il modulo precompilato per il pagamento, disponibili presso Banche o Uffici postali e comunque forniti dalla Segreteria scolastica ad ogni Incaricato (almeno un paio di moduli) precompilato in tutti i campi del modulo stesso, tranne:

- il campo 4 che sarà compilato dall'incaricato che comminerà la sanzione con le generalità del trasgressore.
- Il campo 2 per la parte che riguarda l'agenzia o la filiale, che sarà compilato direttamente dalla Banca o dall'Ufficio Postale al momento del pagamento.
- Il campo 13 (importo)

Un modulo così predisposto viene dato ad ogni incaricato dell'applicazione della legge e farà parte integrante della sua dotazione. Qualche modulo sarà anche conservato in Segreteria a disposizione se l'incaricato l'avesse smarrito o già utilizzato quello in dotazione.

Tale modulo sarà poi consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale se il modulo è stato prestampato dalla Posta o presso una filiale della Banca di cui c'è l'intestazione.

Il modello "F 23" va così compilato:

- Campo 1: indicare il Comune
- Campo 2: di solito è prestampato con il nome della Banca o della Posta, va solo indicato l'ufficio o la filiale
- Campo 3: NON COMPILARE
- Campo 4: le generalità del contravventore
- Campo 5: l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione (il nome della Scuola)
- Campo 6: il codice dell'ente cui va riferito il versamento è quello della prefettura territorialmente competente, già codificato con la lettera B seguita dalla sigla automobilistica della provincia; es. per una scuola della provincia di Verona: "BVR"
- Campi 7 e 8: lasciare in bianco
- Campo 9: indicare "PA"
- Campo 10: l'anno e il numero del verbale di constatazione dell'infrazione
- Campo 11: il codice tributo da indicare è il 131T, denominato "sanzioni amministrative diverse dall'IVA";
- Campo 12: Scrivere "Violazione art. 7, comma 1, Legge 11 novembre 1975, n. 584 / (Antifumo)
- Campo 13: l'importo: normalmente Euro 50,00 ([\*]è il minimo applicabile); va scritto anche in lettere nella riga sotto: "cinquanta/00". Però si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (in questo caso va aggiunto al campo 12: "con l'aggravante prevista all'art. 7, comma 1").

[\*]N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravati per ritardato pagamento.